



**COMUNE DI NEONELI**  
**Provincia di Oristano**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA  
FIGURA DI ISPETTORE ECOLOGICO COMUNALE  
SULLA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
URBANI E ASSIMILATI**

**Approvato con deliberazione del CC n. 17 del 03.06.2016**

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e l'attività di vigilanza svolta da soggetti di seguito denominati ispettori ecologici a cui conferire compiti di tutela dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento, del decoro della città e del territorio nell'ambito del servizio comunale di igiene urbana.

2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si definisce "ispettore ecologico" la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dal Regolamento dell'Unione per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

3. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o il conferimento in violazione alle norme per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, alle Ordinanze comunali in materia e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni, dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

4. Il presente Regolamento viene predisposto ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e alla luce dei necessari aggiornamenti che potranno essere imposti dalla normativa.

5. L'attività di vigilanza, di cui al comma 1, viene istituita nell'ambito del servizio di igiene urbana e servizi complementari al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio dell'Unione. L'Unione potrà decidere di avvalersi o di dipendenti dell'Ente o della stessa società che gestisce il servizio di Igiene Urbana sottoscrivendo un'apposita Convenzione, che ne disciplini le concrete modalità organizzative inerenti le caratteristiche e le esigenze del territorio.

6. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli ispettori ecologici, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo a cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti le violazioni previste dagli atti e dalle disposizioni suddette.

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

**ISPETTORE ECOLOGICO:** figura adibita, a supporto degli Organi di vigilanza comunale e delle altre istituzioni competenti, alla verifica dell'osservanza delle norme per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle Ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente;

**ABBANDONO DEI RIFIUTI:** si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;

UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;  
UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;  
RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;  
RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;  
CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;  
ISOLA ECOLOGICA STRADALE O DI PROSSIMITÀ: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire a colori diversi per facilitare gli utenti.  
ECOCENTRO: centro di raccolta comunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

### **Art. 3 – Percorso istitutivo e attuativo**

1. L'istituzione degli ispettori ecologici è disciplinata ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento che prevede, altresì, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento della loro attività.
2. I soggetti, dipendenti dell'Ente o della stessa società che gestisce il servizio di Igiene Urbana, che frequenteranno il corso di formazione dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento e, per acquisire la qualifica di ispettore ecologico, dovranno essere individuati formalmente con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica.

### **Art. 4 – Requisiti richiesti**

1. I soggetti a cui riconoscere la qualifica di ispettore ecologico dovranno far parte del personale dipendente del soggetto gestore del servizio di igiene urbana, o di altri dipendenti dell'Ente.
2. I suddetti soggetti dovranno altresì aver frequentato il corso di formazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento a cura dell'Unione e del soggetto gestore del servizio di igiene urbana.
3. Potrà essere ritenuta necessaria una comprovata esperienza nel settore della gestione e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
4. Potranno essere ritenuti titoli preferenziali attestati di formazione professionale in materia di legislazione e di comunicazione ambientale, attestati di servizio e referenze di impiego prestato con competenze affini a quelle richieste agli ispettori ecologici presso pubbliche amministrazioni o altre aziende del settore, attestati di partecipazione a corsi formativi inerenti il controllo territoriale ed eventuali esperienze di volontariato nell'ambito del controllo e del monitoraggio ambientale.
5. I soggetti di cui al comma 1 dovranno altresì presentare idoneità psicofisica rispetto al ruolo da ricoprire, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e misure di prevenzione.

### **Art. 5 – Competenze dell'ispettore ecologico**

1. L'attività dell'ispettore ecologico è volta a garantire l'igiene ambientale e a monitorare nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti delle disposizioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152

del 3 aprile 2006, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza del Comune.

2. Le competenze dell'ispettore ecologico possono ricondursi alle seguenti mansioni:
  - a) Vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni degli atti di cui al comma 1 ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti definito dall'Unione e offerto dal Gestore del servizio, intervenendo per constatare e riferire agli organi competenti eventuali violazioni delle prescrizioni regolamentari;
  - b) Constatazione e riferimento ai competenti organi comunali delle eventuali violazioni delle disposizioni degli atti di cui al comma 1;
  - c) Controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti urbani ed assimilati a livello territoriale;
  - d) Vigilanza e controllo sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi igiene urbana (contenitori per la raccolta differenziata, isole ecologiche, etc);
  - e) Rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
  - f) Controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
  - g) Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero definiti dall'Unione e offerti dal Gestore, ed informazione al cittadino sulle tipologie e sulle modalità dei servizi offerti dal Gestore;
  - h) Promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore.
3. L'ispettore ecologico nello svolgimento delle proprie mansioni e nel relazionarsi con l'utenza avrà cura di promuovere l'informazione e la sensibilizzazione alla cultura ambientale, con attività persuasive commisurate ai propri poteri di constatazione e segnalazione delle violazioni alle disposizioni normative di cui all'art. 1 comma 3 del presente Regolamento.
4. Il soggetto gestore dei rifiuti urbani in collaborazione con l'Amministrazione provvederà alla predisposizione della modulistica utile per svolgere l'attività di segnalazione e constatazione e riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni di cui al comma precedente.

#### **Art. 6 – Doveri dell'ispettore ecologico**

1. L'ispettore ecologico nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
  - a) Controllare secondo quanto definito nell'ambito delle proprie competenze all'art. 4, comma 2 gli utenti relativamente alle modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunali di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, dalle Ordinanze comunali in materia e dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni;
  - b) Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi previsti dall'eventuale ordine di servizio predisposto dal Dirigente dell'Area tecnica.
  - c) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
  - d) Compilare il rapporto di servizio ed i verbali di segnalazione e constatazione che dovranno essere trasmessi al Corpo di Polizia Municipale al fine di valutare la sussistenza dei presupposti necessari all'irrogazione della sanzione amministrativa;
  - e) Esibire in maniera opportuna e visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Unione, che ne qualifichi compiti e funzioni;
  - f) Usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
2. È fatto assoluto divieto all'ispettore ecologico di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal suddetto Responsabile, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

#### **Art. 7 – Svolgimento dell'attività dell'ispettore ecologico**

1. Nello svolgimento delle loro funzioni gli ispettori ecologici dovranno rispettare quanto previsto dal presente Regolamento, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali e di dipendenti dell'ente a ciò abilitati.
2. Nella fase iniziale dell'attività degli ispettori ecologici potranno essere privilegiati gli interventi di prevenzione e informazione rispetto a quelli di repressione, senza peraltro trascurare i comportamenti che siano causa di situazioni oggettivamente intollerabili.
3. Eventuali segnalazioni di interesse degli ispettori ecologici che perverranno agli Uffici comunali e agli uffici del Corpo della Polizia Municipale dovranno essere trasmesse telefonicamente, o via fax, o via mail ai recapiti utilmente predisposti.
4. Per l'effettuazione degli accertamenti si procederà secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11.

#### **Art. 8 – Corso di formazione base e aggiornamenti**

1. Come previsto dall'art. 2, comma 2, il personale prescelto da adibire al servizio di ispettore ecologico sarà sottoposto ad un corso di formazione professionale organizzato dal soggetto gestore del servizio di igiene urbana in collaborazione dall'Amministrazione.
2. Il corso inizialmente sarà caratterizzato da una formazione di base che verterà sulle seguenti materie:
  - a) Nozioni sullo status dell'ispettore ecologico;
  - b) La comunicazione e gli aspetti relazionali dell'attività di controllo;
  - c) Elementi di diritto amministrativo;
  - d) Regolamenti e ordinanze comunali per la disciplina dei R.S.U.;
  - e) Elementi della normativa ambientale e sui reati ambientali;
  - f) Sistema delle sanzioni amministrative e tecnica di redazione delle segnalazioni di accertamento
  - g) Eventuali altri approfondimenti che verranno considerati opportuni durante le attività didattiche.
3. Il corso di formazione potrà essere organizzato, anche coinvolgendo professionalità esterne e comunque idonee all'approfondimento delle tematiche elencate.
4. Nell'ambito del corso di formazione potranno essere previsti test attitudinali in particolare miranti alla valutazione delle capacità relazionali necessarie per l'espletamento del servizio.
5. Al termine del corso si potrà altresì prevedere una prova volta a verificare il grado di apprendimento raggiunto.
6. Nel corso dell'attività degli Ispettori Ecologico, il Gestore del servizio di igiene urbana in collaborazione con l'amministrazione, con proprio provvedimento e con la frequenza che riterrà opportuna, potrà prevedere idonei percorsi formativi funzionali ai necessari aggiornamenti o approfondimenti normativi e regolamentari sulle materie suddette.

#### **Art. 9 – Nomina dell'ispettore ecologico**

1. A norma dell'art. 3, comma 2, al termine del percorso formativo, il Dirigente, con proprio provvedimento dispone la nomina dei soggetti che rivestiranno il ruolo di ispettori ecologici.
2. Solo a seguito della nomina gli ispettori ecologici riceveranno il tesserino di riconoscimento che dovranno portare con sé durante il servizio.
3. Tali soggetti, laddove individuati nell'ambito dei dipendenti della società che gestisce il servizio di igiene urbana, potranno iniziare a svolgere la loro attività nell'Unione dei comuni del Barigadu solo a seguito della stipula di apposita Convenzione, con la medesima società.

#### **Art. 10 – Modalità di constatazione e segnalazione delle violazioni**

1. Gli ispettori ecologici svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 7.

2. Gli ispettori ecologici opereranno in collaborazione con gli Uffici Comunali ed in particolare con il Corpo di Polizia Municipale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla vigente normativa di settore.

3. Il Corpo di Polizia Municipale, attiverà opportune procedure, affinché tale collaborazione si espliciti:

a) nell'affiancamento degli ispettori ecologici durante lo svolgimento dell'attività di controllo in esecuzione a quanto previsto all'art. 1, comma 5;

b) nell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli ispettori ecologici, e tale da permettere, da un lato, di recepire gli atti di segnalazione oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;

c) nella condivisione di eventuali interventi mirati o congiunti che potranno essere ritenuti necessari dall'Amministrazione comunale;

4. Gli ispettori ecologici provvederanno a comunicare al Corpo della Polizia Municipale, le segnalazioni di violazione e le eventuali contestazioni, da questi riscontrate, utilizzando la modulistica di cui all'art. 5, comma 4.

#### **Art. 11 – Procedura amministrativa e contenzioso**

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli ispettori ecologici e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981, e s.m.i.

2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella di accertamento, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di segnalazione e di riferimento delle violazioni dell'ispettore ecologico sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.

3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 in materia di imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

4. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza del Corpo di Polizia Municipale e degli altri Enti competenti ai sensi della vigente normativa di settore.

#### **Art. 12 – Riservatezza e privacy nell'attività dell'ispettore ecologico**

1. Tutti i soggetti interessati dal procedimento di istituzione e funzionamento del corpo degli ispettori ecologici, che nel corso della loro attività, parteciperanno anche ad operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 193 del 6 aprile 2006, avranno l'obbligo di mantenere riservati, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.

2. Gli ispettori ecologici si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi all'Amministrazione, dei quali potranno venire a conoscenza in relazione allo svolgimento della loro attività.

#### **Art. 13 – Inquadramento del servizio di ispettori ecologici nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti e doveri dei Comuni**

1. L'attività svolta dagli ispettori ecologici è da ritenersi a tutti gli effetti parte integrante del processo di gestione dei rifiuti urbani, cosicché i contenuti della loro sfera operativa nell'ambito territoriale comunale sono definiti in via generale ma esclusiva dal presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

#### **Art. 14 – Durata, sospensione e revoca dell'incarico**

1. La durata dell'incarico degli ispettori ecologici è determinata con il medesimo provvedimento di cui all'art. 3, comma 2.

2. Il Dirigente dell'Area Tecnica previa istruttoria da parte dell'ufficio dell'Unione competente, potrà disporre con proprio provvedimento, a seguito di una qualsiasi violazione dei Regolamenti, e delle Leggi vigenti, da parte degli ispettori ecologici, la sospensione dell'incarico anche a tempo indeterminato; la revoca della nomina, sino alla sospensione/cessazione della Convenzione con la società Gestore del servizio.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore.

2. Ogni precedente disposizione regolamentare comunale in materia si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.